

8101-2022

**ORIGINALE**



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO

Presidente

DANILO SESTINI

Consigliere

LUIGI ALESSANDRO SCARANO

Consigliere

CHIARA GRAZIOSI

Consigliere

FRANCESCA FIECCONI

Consigliere - Rel.

RESPONSABILITA'  
CIVILE della PA-  
DANNO INGIUSTO  
- PROVA PER  
PRESUNZIONI

Ud. 02/12/2021 CC

Cron. 8101

R.G.N. 21061/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 21061/2019 proposto da:

(omissis)

rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)

(omissis)

-ricorrente -

contro

Ministero Istruzione Università Ricerca, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato

- intimato -

2021

30/11

avverso la sentenza n. 836/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2021 da FIECCONI FRANCESCA

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con ricorso, notificato il 5 luglio 2019 all'avvocatura Generale dello Stato, (omissis) impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 836/18, pubblicata l'8 giugno 2018, relativa a un giudizio avviato dal ricorrente nel 2006 nei confronti del MIUR e di (omissis) (omissis) per ottenere il risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto correlato alla conseguita graduatoria di trasferimento da Palermo all'Accademia dell'arte di Napoli per l'anno accademico (omissis), con attribuzione della precedenza ex art. 33 l. 104/1992, essendo stato scavalcato dal concorrente (omissis) sulla base di documentazione risultata non veritiera, dopo avere richiesto un accesso agli atti che dal Ministero gli era stato negato sino alla sentenza del Tar Lazio .
2. La domanda risarcitoria veniva respinta dal Tribunale di Salerno per assenza di prova del danno patrimoniale e non. Per quanto qui di interesse, nel procedimento di appello avviato nel 2011 dal ricorrente in via principale e dal MIUR in via incidentale, la Corte d'appello di Salerno, pur assumendo la illiceità della condotta assunta dal MIUR nel non dare accesso agli atti sino al 18.12.2004 e al decreto dirazionale del 23.05.2005 che aveva provveduto all'assegnazione dell'ambita sede napoletana, anziché di quella di Frosinone precedentemente deliberata, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
3. Il ricorrente affida il ricorso a due motivi diversamente articolati. La parte intimata non ha svolto difese.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. si deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) nella valutazione delle prove raccolte per quanto riguarda il danno patrimoniale, la perdita di chances, il danno alla carriera e il danno esistenziale". Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697, 2727, 2729 e 1226 c.c. ex art. 360 c.p.c. n. 3 nella valutazione delle produzioni documentali e delle prove per testi raccolte che avrebbero permesso, anche attraverso un ragionamento presuntivo ovvero una valutazione equitativa, posto che il comportamento illecito dell'amministrazione avrebbe impedito al ricorrente di portare prova specifica degli esborsi affrontati e del danno all'immagine o reputazionale ricevuto per essere stato trasferito a una sede meno prestigiosa di quella di Napoli cui aspirava .
2. La Corte d'Appello ha motivato il rigetto della domanda nei seguenti termini:
  - 2.1. "Venendo ora all'esame dell'appello principale, la Corte rileva che vada rigettato, anche qui trovando conferma il giudizio del giudice gravato, perché la domanda è rimasta, nonostante l'ammissione e l'espletamento della prova per testi rigettata in prime cure, comunque sfornita di adeguato supporto probatorio. Onere che incombeva esclusivamente all'attore, appellante principale. Va, al riguardo, preliminarmente evidenziato, comunque a tutto concedere, che diversamente da quanto prospettato dal (omissis) in ogni caso, il periodo da prendere eventualmente in considerazione non avrebbe potuto essere quello coincidente con l'intera durata dell'incarico poi annullato, potendosi, per converso, e valutando adeguatamente anche la condotta del danneggiato, valutarsi, al più, il solo periodo decorrente dal 05.12.2003, data dell'istanza di accesso agli atti avanzata dal (omissis) Questi, infatti, avrebbe potuto esercitare in precedenza tale facoltà, specie avuto riguardo alle attività di formazione della graduatoria, non essendo

emerse circostanze ostative al tale esercizio ed alla sua eventuale tutela giurisdizionale, nel cui ambito mediante il ricorso agli consueti strumenti processuali, potevano essere più tempestivamente chiarite le posizioni degli aspiranti al trasferimento all'Accademia napoletana. Tanto opportunamente precisato, e ad onta di quanto prospettato col gravame principale, devesi confermare che nonostante l'audizione dei testi disposta dalla Corte, il (omissis) non abbia adeguatamente soddisfatto il proprio onere probatorio, certamente non sussumibile nella quantificazione, effettuata solo in grado d'appello, del preteso danno patrimoniale subito. In ordine a questo è noto che esso debba essere rigorosamente documentato, non essendo consentito il ricorso a presunzioni; nello specifico mediante alligazione di attestati/estratti dal registro presenze relativi al numero di presenze settimanali nella sede di Frosinone per la durata del corso di insegnamento; mediante alligazione di adeguati titoli per le spese di vitto e di trasferta, con evidenza dei maggiori costi sopportati per la tratta da Napoli a Frosinone e viceversa. Quanto alla lesione del danno curriculare, correlato al prospettato minor prestigio della sede di Frosinone rispetto a quella di Napoli, come del danno da perdita di chance di arricchimento professionale, avrebbe dovuto sostanziare tanto il primo quanto il secondo in maniera sia qualitativa che quantitativa comparando concretamente le attività poste in essere in quel di Frosinone e quelle reali e coeve promosse e tenute nella sede napoletana alle quali egli avrebbe potuto partecipare, nonché il ritorno che ne avrebbe conseguito in termini di maggior prestigio ed occasioni di lavoro, documentando anche la perdita di queste ultime. Venendo al danno esistenziale, la Corte non ritiene che le doglianze sollevate dall'appellante principale tangano il ragionamento svolto dal giudice di prime cure nel motivarne il rigetto. Non è in discussione, infatti, in via prioritaria il criterio di liquidazione, equitativo o meno, né le condizioni e presupposti di esso. Bensì a dover essere superata è la censura di estrema genericità nella prospettazione della relativa domanda, che il giudice

gravato ha mosso, dimostrando come le alligazioni di parte si risolvessero in mere astrazioni. A ciò aggiungasi che le risultanze della prova per testi sono rimaste del tutto inconferenti ai fini che qui interessano, sia per essersi rivelati i testi "de relato", sia per avere la teste <sup>(omissis)</sup> confermato la presenza della badante diurna per l'accudienza delle congiunte dell'attore, anche dopo il trasferimento di questi a Napoli." (Cfr. doc. B pag. 6 righe da 7 a 33 e pag. 7 righe da 1 a 19 e che si indica anche ex art.366 co.1 n.6 cpc)".

4. Le cesure sono fondate per i seguenti motivi.
5. Lungi dal mettere inammissibilmente in discussione l'esito di valutazioni di merito in ordine alla effettiva portata probatoria delle prove per testi e documentali acquisite, il ricorrente si duole a buon diritto del fatto che i giudici di merito non abbiano nella sostanza considerato, in relazione alle circostanze del caso, il danno patrimoniale e non patrimoniale in via presuntiva subiti, traendo argomenti dalle produzioni documentali che il ricorrente ha potuto incontestabilmente effettuare solo a distanza di molto tempo dal fatto illecito, per causa esclusivamente imputabile alla P.A. che ha impedito l'accertamento dell'attività fraudolenta messa in atto da altro concorrente in suo danno, sino a che il Tar adito dal ricorrente non ha consentito l'accesso agli atti del concorso pubblico.
6. Nel caso concreto, la responsabilità dell'amministrazione pubblica costituisce un fatto indiscusso e accertato e, a distanza di tempo dal comportamento illecito assunto, si tratta di dover valutare le condizioni di maggior dispendio di energie e danaro in cui si è trovato il ricorrente nell'affrontare impegnative trasferte settimanali da Salerno a Frosinone, anziché da Salerno a Napoli (sede cui aveva sin dall'origine diritto), che gli hanno impedito un più agevole accudimento della madre anziana e della sorella disabile, bisognose di cure, ex art. 21 L. 104/1992, sino all'effettivo trasferimento all'Accademia delle belle arti di Napoli, sede per un artista di gran lunga più prestigiosa di quella di Frosinone.

7. In merito al danno patrimoniale vale il principio per cui << La liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità>> ( cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22061 del 02/09/2008).
8. Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente ha dimostrato l'oggettiva perspicuità della documentazione che ha potuto produrre una volta scoperta l'illecita attribuzione del posto di lavoro ad altro concorrente e la obiettiva lesività del fatto illecito occorso in suo danno là dove, viceversa, la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate a fondamento del ragionamento in concreto da eseguirsi (anche secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) può considerarsi fondata su indici, *ictu oculi*, aventi quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare un apprezzamento equitativo del danno patrimoniale, non potendo esso essere più provato nella sua effettiva consistenza, essendo indubbio e sufficientemente provato che il ricorrente si recasse nella diversa sede di Frosinone affrontando ingenti spese di viaggio per assicurare assistenza alla sorella, portatrice di grave handicap, e all'anziana madre.
9. La Corte di merito, sul punto, ha erroneamente motivato sulle ragioni per cui il danno patrimoniale dedotto non sia stato provato nella effettiva consistenza, soprattutto là dove ha riferito che esso non possa essere dimostrato in via presuntiva e liquidato in via equitativa.
10. Per quanto riguarda il danno morale o esistenziale dedotto, altrettanto errata è l'affermazione che esso, quale conseguenza di un illecito, sia

insussistente perché non avrebbe intaccato beni costituzionalmente rilevanti inerenti alla persona del ricorrente. Le sezioni unite di questa Corte , sul punto, hanno già da tempo affermato il principio secondo cui << in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove >> (cfr. SU n. 6572/2006 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 19785 del 17/09/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22585 del 03/10/2013).

11. Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare, sotto questo profilo, il maggiore disagio e il peggioramento delle condizioni di esistenza del ricorrente nell'assicurare presenza e assistenza ai propri congiunti, sopportati per anni, prima del ripristino della situazione cui aveva originariamente diritto.
12. Quanto al danno da perdita di *chances*, la valutazione della Corte di merito circa la mancata prova non è censurabile, posto che esso consiste nella violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, che tuttavia non coincide, come erroneamente dedotto dal ricorrente, con la perdita di "*chances*" connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita ( nel caso specifico artistica) non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare solo in questo ultimo caso una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa ( cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10424 del 15/04/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7260 del 23/03/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23846 del 18/09/2008).
13. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione; pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.


**P.Q.M.**

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Giacomo Travaglino



8

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 14 MAR 2022  
Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA